



Medici e Società

NEWS

Dicembre 2015/bis

CONSEGNA DELLE MEDAGLIE D'ORO E GIURAMENTO PROFESSIONALE



Foto: Studio R. Ingenito

Un grande abbraccio tra due generazioni di uomini e donne, animati dalla stessa passione per la medicina e la professione medica intesa come servizio alla persona e alla comunità. Si può riassumere così il significato di due importanti momenti vissuti il 13 dicembre scorso dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto: la cerimonia di consegna delle Medaglie d'oro ai colleghi che nel 2015 festeggiano cinquant'anni di laurea e la proclamazione del Giuramento professionale da parte dei neo iscritti all'Ordine. Questi i nomi dei professionisti insigniti della Medaglia d'oro: **Amedeo Chimienti, Antonio Falabella, Giuseppe Nicola Fedele, Cosimo Ladogana, Armando Micoli, Marcello Salomone, Vittorio Scudella, Angelo Tagliente, Bruno Tripaldelli, Gaspere Valenti, Vincenzo Vernaglione**. Hanno, invece, giurato: **Vincenzo Aresta, Oriano Sergio Maria Balletta, Francesco Barberio, Federica Buzzacchino, Delia Carenza, Carmela Carriero, Paolo Casale, Nicola Castiello, Vincenza Colucci, Valentina D'Agostino, Giancarlo De Leo, Giuseppe Esposito, Sara Esposito, Grazia Ettore, Cristina Galeandro, Maria Giannotta, Valeria Internò, Andrea Lazzaro, Marco Le Grazie, Gianmarco Mancino, Antonella Minei, Alessandra Müller, Maristella Pavone, Francesco Pasquali, Giuseppe Pastorelli, Carla Ripa, Angela Romanelli, Marika Torricella, Maurizio Schiavone, Francesca Urselli, Vincenzo Venerito**. Ai medici è giunta la lettera di auguri da parte del presidente della giunta regionale Michele Emiliano. I lavori sono stati introdotti dal presidente dell'Ordine, il dottor **Cosimo Nume**, dopo aver osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria dei caduti, esattamente un mese fa, nella strage terroristica di Parigi. Al suo fianco i componenti dell'esecutivo dell'Ordine: i dottori **Salvatore Montorsi** (vice presidente), **Carmine Bruno** (Presidente degli odontoiatri), **Gaetano Grassi** (segretario), **Marialetizia Marra** (tesoriere), **Rocco Ruta** (presidente del collegio dei revisori dei conti). Alla manifestazione hanno preso parte, oltre alle autorità civili e militari, anche i parenti dei medici protagonisti della giornata. Presente, nella veste di relatore, anche l'**ammiraglio ispettore Enrico Mascia, capo del Corpo sanitario della Marina Militare**, che ha tenuto una lettura magistrale sul tema "Attività duale della Sanità di Marina: una preziosa opportunità", in cui è stato evidenziato l'impegno e la disponibilità della Marina a mettere al servizio della popolazione civile le proprie professionalità ed i propri mezzi. Il dottor Nume, dopo aver ringraziato i colleghi più anziani per una vita spesa onorando l'attività medica, ha indicato ai giovani la missione di una professione che guarda al futuro, ma con le radici ben piantate nell'eredità ricevuta dai padri: « Il primo vero compito della medicina è quello di assistere e promuovere la salute in tutti i sensi, sia nella terapia e sia soprattutto, e questo è particolarmente importante in una città come la nostra, nel campo della prevenzione». Il presidente, parlando poi della ventilata possibilità di nuove assunzioni di medici, ha auspicato che «non si determini la creazione di nuove sacche di precarizzazione, perché la mancanza di stabilità lavorativa, soprattutto in questo campo, costituisce un danno non solo per i medici, ma soprattutto per i pazienti». Di qui, il rinnovato impegno dell'Ordine di Taranto a schierarsi in difesa della professione e della sua autonomia rispetto a tutto ciò che nulla ha a che fare con l'etica e la deontologia.

FNOMCeO

730 PRECOMPILATO, ECCO COSA FARE E QUALI SONO LE CATEGORIE INTERESSATE. IL TERMINE ULTIMO PER L'INVIO E' IL 31 GENNAIO

La FNOMCeO è intervenuta sulla vicenda del 730 precompilato con una serie di osservazioni, ricordando che «tutto il mondo politico vede nel 730 precompilato un passaggio fondamentale nei processi di digitalizzazione del Paese, anche a costo di porre compiti impropri a carico dei professionisti della salute, senza tener conto delle potenzialità organizzative concrete» degli studi medici.

Dallo scorso mese di maggio, la FNOMCeO in una serie di contatti con le Istituzioni centrali competenti ha segnalato le criticità inerenti gli adempimenti richiesti, con l'obiettivo di un rapporto istituzionale costruttivo per ottenere la massima semplificazione e il minore impatto sull'attività clinica. Nel corso di tali contatti in sede tecnica era sempre stata garantita l'assenza di sanzioni in caso di incompleto o mancato invio.

La successiva introduzione di sanzioni pesantissime a carico dei professionisti aveva indotto la FNOMCeO al ritiro dai tavoli tecnici per trovare un supporto politico mirato all'eliminazione delle sanzioni, al rinvio delle scadenze e all'eliminazione dello "spesometro".

Oltre ai contatti formali, sono state svolte audizioni di fronte alle competenti Commissioni parlamentari, di cui sono stati resi pubblici i contenuti e che sono state trasmesse in streaming sui relativi canali istituzionali. È stata trovata disponibilità su due fronti. Prima di tutto, è stata accolta l'osservazione in merito alla necessità di graduare diversamente le sanzioni relativamente agli invii effettuati nel corso del 2016 per i quali la sanzione risulterebbe ridotta alla metà solo nei casi di omessa o tardiva trasmissione. In secondo luogo, è stata supportata la richiesta di abolire lo "spesometro" per le spese già oggetto di comunicazione telematica, anche perché si sarebbe trattato di una inutile duplicazione.

Sul piano tecnico, gli organi centrali dell'Amministrazione finanziaria hanno collaborato per semplificare gli adempimenti imposti dal legislatore. L'aspetto più problematico è legato all'obbligo di trasmettere i dati attraverso il Sistema tessera sanitaria (TS) anziché attraverso gli usuali canali dedicati ai commercialisti.

Questa scelta, a quanto riferito, è stata imposta anche dal Garante della privacy, quindi non è stato possibile fare diversamente, nonostante siano state segnalate dalla FNOMCeO le importanti difficoltà operative della sua applicazione. Tenuto conto che i tempi per l'accreditamento sono strettissimi, la Federazione ha cercato di individuare gli strumenti più semplici e meno onerosi per accreditare i medici che ancora non abbiano le credenziali del Sistema tessera sanitaria (TS), tuttavia questo implica che gli ordini provinciali saranno chiamati ad uno sforzo organizzativo non piccolo per permettere a tutti i medici di adempiere ai nuovi obblighi.

Per meglio circoscrivere il problema è bene vedere quali siano le categorie interessate: **1. Medici e Odontoiatri già in possesso delle credenziali del Sistema tessera sanitaria (TS).** Hanno già le credenziali, quindi possono accedere al portale TS. Possono scegliere se trasmettere direttamente i dati richiesti o delegare il proprio commercialista alla trasmissione. Nessun adempimento è posto a carico degli Ordini provinciali. **2. Medici e Odontoiatri che hanno attivato la PEC.** Possono accreditarsi accedendo al portale www.sistemats.it. Una volta ottenute le credenziali, possono delegare il proprio commercialista accedendo al portale TS oppure possono trasmettere direttamente i dati richiesti. Anche in questo caso nessun adempimento è posto a carico degli Ordini provinciali. **3. Medici e Odontoiatri che non hanno attivato la PEC e non hanno le credenziali TS.** Per questi professionisti il rilascio delle credenziali dovrà essere effettuato presso le sedi provinciali degli ordini con un sistema semplificato simile a quanto in essere per gli Ordini che già provvedono al rilascio ai fini della certificazione telematica di malattia. In particolare, gli Ordini che attualmente non procedono al rilascio del PIN code per le certificazioni di malattia devono richiedere l'abilitazione a SOGEI anche semplicemente tramite fax. SOGEI ha dato disponibilità al supporto anche in loco per le procedure di abilitazione. Qualora gli Ordini, nella loro autonomia, decidessero di non procedere al rilascio delle credenziali, tutti i professionisti iscritti dovranno procedere all'accreditamento on line dopo essersi dotati dell'indirizzo PEC. **4. Regione Lombardia.** SOGEI e Ragioneria generale dello Stato hanno assicurato un rapido interessamento per garantire la possibilità dei sanitari, già in possesso della carta operatore SISS, di utilizzare tale strumento anche ai fini del 730 precompilato o della delega al commercialista. **Si ricorda che il termine ultimo per l'invio dei dati da parte dei medici e degli odontoiatri al sistema TS è fissato al 31 gennaio 2016.** **5. Professione in forma associata.** Il tema delle associazioni tra professionisti non è ancora definito in ogni dettaglio. Su questo argomento la FNOMCeO fornirà precisazioni aggiuntive appena vi saranno indicazioni dall'Amministrazione finanziaria, tuttavia, visti i tempi strettissimi, la Federazione raccomanda che i medici e gli odontoiatri associati ottengano personalmente un accreditamento con le modalità viste sopra.

La FNOMCeO fa, infine, ulteriori considerazioni, sottolineando che l'obbligo di comunicazione dei dati è sicuramente un adempimento gravoso per gli Ordini e per i professionisti. In concreto, occorre trasmettere informazioni già in possesso dei propri commercialisti attraverso le scritture contabili; quindi per certi versi, si tratta di trasmettere informazioni analoghe a quelle già raccolte per lo "spesometro" e trasmetterle attraverso il canale TS anziché il canale Entratel già in uso da anni per i propri consulenti fiscali.

Nel corso delle audizioni di fronte alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, la Direttrice dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'esame dei dati per il 2015, ai fini dell'applicazione delle norme sanzionatorie, sarà di esclusiva competenza dell'Amministrazione centrale dell'Agenzia delle Entrate; quindi non c'è il rischio di applicazioni disomogenee o irrazionali delle norme.

La proposta di emendamento volta ad applicare la norma solo ai casi di omessa o tardiva trasmissione, escludendo i semplici errori, e alla riduzione delle sanzioni nel primo anno è certamente elemento favorevole, in un contesto che, tuttavia, rimane di pesante penalizzazione per i professionisti: la digitalizzazione, a giudizio della Federazione, è un elemento fondamentale di semplificazione delle procedure sanitarie, ma non dovrebbe trasferire ai medici e agli odontoiatri le attività amministrative della Pubblica Amministrazione.

A partire dal 2016, SOGEI dovrebbe, comunque, sviluppare un software semplificato (sul modello di quello utilizzato per le certificazioni di malattia) che consentirà ai professionisti che lo desiderassero di avere a disposizione un sistema gratuito e affidabile per fatturare e inviare direttamente la fattura al sistema TS.

In ogni caso, l'errato invio dei dati attraverso il Sistema tessera sanitaria nell'anno 2016, considerato il carattere sperimentale della misura, non costringerà il professionista a pagare la sanzione pecuniaria.

Il governo, rispondendo alla richiesta delle associazioni di categoria, ha fatto slittare al 2017 l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ai sensi dei nuovi vincoli previsti dall'Agenzia delle Entrate.

La misura è inclusa nell'emendamento approvato alla legge di Stabilità che posticipa l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per i sostituti d'imposta che commettono errori o lievi ritardi nell'invio dei 730 nell'anno 2015. «Non si applicano le sanzioni» recita il testo in esame «in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014, ovvero» e in ciò risiede l'elemento di novità «relativi al primo anno di applicazione della normativa», che per i medici cade nel 2016. Anche in tal caso resta ferma la formula «a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata».

Oltre alle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie, l'esenzione da sanzioni per il primo anno d'applicazione della normativa sono fatte valide anche per le prestazioni rese da altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici ed enti previdenziali (ex art. 78, comma 26, legge 413/1991), nonché quelle a carico dei sostituti d'imposta (art. 4, comma 6-quinquies, dpr 322/1998). Tra le modifiche contenute nell'emendamento, l'elaborazione a partire dall'anno d'imposta 2015 della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate con riferimento ai dati trasmessi dagli enti, dalle casse, dalle società di mutuo soccorso aventi fini assistenziali e dai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

Si ricorda che i colleghi che non avessero attivato la PEC o non fossero in possesso delle credenziali per l'accesso al sistema TS possono rivolgersi agli uffici dell'Ordine provinciale per i relativi adempimenti. Per ulteriori informazioni consultare: www.omceo.ta.it.

I MEDICI DI MEDICINA GENERALE IN REGIME DI CONVENZIONE SONO ESONERATI DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito della Federazione italiana dei medici di Medicina generale (Fimmg), con la risoluzione n. 98/E del 25 novembre 2015, ha chiarito che i medici di Medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento ai cedolini che ricevono mensilmente dalla Asl competente per territorio, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato in particolare che «laddove l'obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima del citato D.M. n. 55 del 2013, lo stesso non è venuto ad esistenza per il solo fatto dell'emanazione di tale provvedimento (o del sopra richiamato articolo 1, commi 209-213, della legge n. 244 del 2007) né, a maggior ragione, l'obbligo può riguardare la forma elettronica (di una fattura che non è da emettere)».

In conclusione l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che «alla luce di quanto sopra, laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di Medicina generale operanti in regime di convenzione con il servizio Sanitario Nazionale rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica».

DIVIETO DI PRESCRIZIONE DI FARMACI ANORESSIZZANTI, MASSIMA VIGILANZA E PESANTI SANZIONI

Numerosi fatti di cronaca e alcune sentenze della magistratura hanno confermato la normativa legislativa e regolamentare che vieta la prescrizione dei farmaci anoressizzanti in riferimento anche alle preparazioni magistrali eseguite in farmacia. L'articolo 5, comma 2, della legge 8 aprile 1998 n. 94, nel dettare norme in materia di sperimentazione chimica ribadisce, inoltre, l'obbligo di osservanza dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall'Amministrazione a tutela della salute pubblica.

A questo riguardo, si possono menzionare a titolo esemplificativo il D.M. 26 maggio 1987 sul divieto di prescrizione di galenici contenenti benfluorex in associazione con altri principi farmacologici, il D.M. 13 aprile 1993 concernente divieti e limitazioni nella preparazione dei medicinali contenenti sostanze anoressizzanti. Il D.M. 2 agosto 2011 ha disposto il trasferimento dell'amfepramone (dietilpropione) e della fendimetrazina dalla Tabella II B alla Tabella I.

Pertanto, a decorrere dal 5 agosto 2011 ne è vietata in Italia la fabbricazione, l'importazione ed il commercio, anche attraverso la vendita via internet, ed è fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazione magistrali contenenti amfepramone (dietilpropione) e/o fendimetrazina e i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriberle. Il decreto 20 maggio 2015 vieta la prescrizione di medicinali galenici e preparazioni contenenti il principio attivo fenilpropanolamina – norefedrina.

La FNOMCeO segnala che l'esperienza maturata abbia, ormai, pienamente confermato la pericolosità di questi preparati per la salute dei cittadini, spesso attratti da farmaci che consentirebbero di raggiungere lo scopo del dimagrimento. Occorre considerare che alcune molecole, spesso rinvenibili nei preparati magistrali anoressigeni, sono state ritirate dal commercio perché ad alto rischio di tossicità (ipertensione polmonare primitiva a valvulopatie cardiache con fenfluramina, dexfenfluramina, fendimetrazina e altri anfetaminici, ictus cerebrale emorragico con i simpatici comimetici).

Va, inoltre, evidenziato che non è stato dimostrato il mantenimento della riduzione del peso nel lungo periodo né la riduzione della morbilità e mortalità correlate all'obesità.

Pertanto, le prescrizioni di preparati galenici di cui si parla sono non solo prive di "evidenza scientifica" e gravate da una tossicità inaccettabile, ma anche sprovviste di un razionale che le renda plausibili. Tutto ciò premesso, la FNOMCeO ha invitato gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri a vigilare sui propri iscritti, affinché non si ripeta la prescrizione dei farmaci anoressizzanti ai fini del raggiungimento del dimagrimento dei propri pazienti.

Si ricorda che la questione è di estrema importanza e che è necessario attivare gli strumenti disciplinari anche in caso di procedimenti penali già attivati a carico dei medici. La gravità della situazione in questi casi può consigliare, laddove ne esistano gli estremi, anche l'applicazione della sospensione di diritto dell'esercizio professionale e, se del caso, anche l'applicazione della sospensione facoltativa ai sensi dell'articolo 43 del D.P. R. 5 aprile 1950, n. 221.

FNOMCeO

FIRMATO A NOVEMBRE IL PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE EPATITI VIRALI B E C

È nato il Piano nazionale per la prevenzione delle epatiti virali da virus B e C (PNEV). Il documento è stato approvato da governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 novembre 2015 rappresenta il primo documento nazionale sull'argomento.

La 63^a Assemblea mondiale della sanità, tenutasi nel maggio del 2010, attraverso la risoluzione WHA 63.18 concernente le epatiti virali, ha riconosciuto le epatiti B e C come un rilevante problema di sanità pubblica. Attraverso questa risoluzione, l'Organizzazione mondiale della sanità persegue principalmente l'obiettivo di rinnovare l'impegno dei governi e la consapevolezza della popolazione, allo scopo di affrontare, attraverso azioni sinergiche ed un approccio integrato, i problemi di sanità pubblica correlati alle epatiti virali b e C e stimolare ulteriori attività di controllo e prevenzione.

In ragione di tutto ciò, si è resa opportuna la predisposizione di un Piano nazionale in merito alla prevenzione delle epatiti e delle loro sequele, da implementare nel Paese.

In Italia, infatti, ha attualmente un notevole impatto - in termini sia di perdita di salute e qualità della vita per i soggetti colpiti e i loro familiari, sia di impegno di risorse sanitarie - l'emersione delle sequele croniche in soggetti che hanno contratto le infezioni da virus delle epatiti B e C, a partire dagli anni Sessanta.

TUTELA LEGALE DI MEDICI E ODONTOIATRI, NON ESISTE ALCUN TIPO DI RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ ITM E LA FEDERAZIONE NAZIONALE

Stanno pervenendo alla Federazione nazionale diverse segnalazioni, da parte degli iscritti, concernenti la società ITM – Info Tutela Medici. Nello specifico, detta società, che si occupa di fornire assistenza legale ai medici per questioni attinenti la categoria, starebbe contattando i singoli medici specialisti per proporre una tutela legale nel ricorso volto al riconoscimento dell'adeguata remunerazione degli anni di specializzazione.

La ITM, nel contattare i sanitari, avrebbe in più occasioni riferito di aver ottenuto elementi per contattarli e formulare la proposta di tutela legale dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ingenerando nei confronti dei professionisti contatti l'errata convinzione circa la sussistenza di una convenzione o rapporto di qualunque tipo tra società ITM e la FNOMCeO.

A tale proposito, ferma restando la libera scelta di ogni professionista di avvalersi di qualunque professionista o società di professionisti per la tutela legale dei propri interessi, si evidenzia che non sussiste alcun tipo di convenzione o rapporto con la ITM né con qualunque altra società di assistenza legale.

Tale precisazione risulta doverosa, al fine di evitare un indebito dirottamento dei medici verso determinate società di servizi da parte delle società stesse.

REGISTRO ITALIANO MEDICI, PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELL'ANTITRUST. LA FEDERAZIONE CONTINUERÀ A VIGILARE

La FNOMCeO è più volte intervenuta per evidenziare l'illegittimità della pratica commerciale realizzata dalla società United Directors LDA, in riferimento alla tenuta del cosiddetto "Registro Italiano medici". Tale società, nel corso degli ultimi cinque anni, ha più volte chiesto indebiti pagamenti ai medici che avevano sottoscritto una comunicazione non trasparente e ingannevole relativamente alla richiesta di dati da inserire in un data-base telematico.

L'Autorità Garante ha irrogato alla società United Directors LDA una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 mila euro. Va evidenziato che il provvedimento sanzionatorio dell'Antitrust è indirizzato a tutelare le microimprese individuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d-bis del Codice del consumo. In sostanza, si tratta degli studi medici e delle associazioni tra professionisti.

Del resto, per quanto riguarda i singoli medici già la stessa autorità aveva emesso un provvedimento di condanna nei confronti della società United Directors LDA (provvedimento n. 22510 del 15 giugno 2011).

Il provvedimento dell'Antitrust conferma quanto da sempre sostenuto dalla Federazione circa la scorrettezza dell'iniziativa del Registro Italiano Medici e l'infondatezza delle richieste di pagamento che hanno destato preoccupazione in tanti medici italiani. La Federazione si riserva ulteriori approfondimenti sulla questione, che continuerà ad essere seguita con la necessaria attenzione.

OMCeO TARANTO

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLIGATORIA. ATTIVAZIONE GRATUITA PER GLI ISCRITTI

Si rammenta che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009), per tutti i professionisti iscritti agli Albi è obbligatoria l'attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per le comunicazioni e-mail da e verso le Pubbliche Amministrazioni. L'Ordine di Taranto fornisce gratuitamente e senza limiti di tempo un indirizzo P.E.C. a tutti i propri iscritti.

Si invitano, pertanto, i colleghi che non avessero ancora provveduto a ritirare presso la sede dell'Ordine la busta chiusa individuale contenente le indicazioni necessarie all'attivazione gratuita della Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ed a comunicare il numero del proprio telefono cellulare per l'invio di sms. Considerata la sensibilità dei dati in essa contenuti, la busta dovrà essere ritirata personalmente o tramite un delegato munito di delega scritta e fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante. Anche il delegato dovrà essere munito di documento di riconoscimento.

IL TAR LAZIO SULLA NATURA GIURIDICA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E SULLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Il Tar Lazio, con sentenza n. 13020/2015, si è pronunciato sulla natura giuridica degli Ordini professionali e sulle professioni regolamentate. Gli Ordini professionali, per la loro peculiare posizione esponenziale nell'ambito delle rispettive categorie e per le funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della propria sfera giuridica come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'Ordine, di cui l'ente ha la rappresentanza istituzionale. Per professione regolamentata si intende "l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità". Il Tar Lazio ha rilevato, infine, che la legge esclude espressamente le professioni sanitarie dall'ambito delle professioni non organizzate disciplinate dalla legge 4/2013, come anche le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile. Infatti, un primo presupposto per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 4/2013 è che l'associazione professionale non svolga attività sanitaria, né riservata a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 cc.

CASSAZIONE: MALATTIA DEL LAVORATORE E INIDONEITA' AL LAVORO HANNO NATURA E DISCIPLINA DIVERSE

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22410/2015 ha sottolineato la differenza tra malattia del lavoratore e inidoneità al lavoro. Infatti, pur essendo entrambe cause di impossibilità della prestazione, hanno natura e disciplina differenti. La prima è di carattere temporaneo ed implica la totale impossibilità della prestazione, che determina la legittimità del licenziamento quando abbia causato l'astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto; la seconda, invece, ha carattere permanente o durata indeterminata o indeterminabile e non implica necessariamente l'impossibilità della prestazione, consentendo la risoluzione del contratto, eventualmente previo accertamento della sua esistenza, con la procedura stabilita dall'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori.

TAR: I GIUDIZI MEDICO-LEGALI DI ORGANI TECNICI NON POSSONO ESSERE CONTRADDETTI DA CERTIFICAZIONI DI PARTE

Il Tar Friuli Venezia Giulia – sezione I -, con sentenza n. 481/2015, giudizi medico-legali resi dai competenti organi tecnici non possono essere contraddetti da eventuali certificazioni mediche di parte. I giudici amministrativi hanno stabilito, inoltre, che non possono ritenersi inficiati da difetto di motivazione i pareri medico-legali che, nel denegare il riconoscimento dell'infermità del dipendente da causa di servizio, contengano un attento esame della tipologia della prestazione lavorativa resa dal dipendente ed una qualificazione clinica della patologia sofferta.

TAR LECCE: DINIEGO DI SCELTA MEDICO DI BASE, SOLO IL PAZIENTE PUO' IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO

Il Tar di Lecce, con sentenza n. 390/2015, ha stabilito che, in caso di diniego di autorizzazione in deroga per la scelta del medico di base, con la quale viene negata la possibilità di indicare un professionista al di fuori dei limiti territoriali fissati dalla Asl, la legittimazione ad impugnare il provvedimento non risiede in capo al medico di Medicina generale, ma al paziente. Il caso contrario implicherebbe una sostituzione processuale.

L'ASL TARANTO DISTRIBUIRA' AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE LE PROVETTE PER GLI ESAMI NEL LABORATORIO OSPEDALIERO

È in atto, ormai da alcuni mesi, presso il Laboratorio analisi del presidio ospedaliero Santissima Annunziata l'accesso diretto per l'effettuazione degli esami ematochimici. Lo ricorda la Asl, sottolineando che, durante questo periodo, «si è avuto modo di verificare che molti utenti che dovevano effettuare gli esami delle urine per indagini chimico-cliniche, giungevano presso il Laboratorio analisi con dei contenitori non idonei, motivo per il quale successivamente venivano consegnate dagli addetti le provette idonee, creando non pochi disagi all'utenza. Per questo motivo si è pensato di distribuire ai medici di Medicina generale le provette adeguate da consegnare ai propri assistiti nel momento della prescrizione dell'esame».

PATOLOGIA CLINICA DEL "SANTISSIMA ANNUNZIATA", ATTIVA UNA NUOVA MODALITA' DI ACCESSO

Vi è una nuova modalità di accesso per gli utenti alla Struttura complessa di Patologia clinica presso il padiglione Vinci del presidio ospedaliero "Santissima Annunziata", in via Bruno n. 1, a Taranto. La nuova modalità di accesso diretta permette all'utente di eseguire gli esami nella stessa giornata tranne per alcune tipologie di prestazioni elencate di seguito: tamponi vaginali, BK (urine o espettorato), cariotipi, fibrosi cistica, dermatologia, trombofilia, profilo glic., tipizz, linfc., quantiferon, prelievo a domicilio.

Direttore Responsabile: Dr. Cosimo Nume

Via Crispi, 107 – 74100 TARANTO
Tel.: 0994521965
Fax: 0994527102
E-mail: segreteria.ta@postecert.it

Siamo su Internet!
www.omceo.ta.it

CORSO DI FLORITERAPIA CLINICA A BOLOGNA DA GENNAIO A GIUGNO

C'è un corso di Floriterapia clinica che si svolgerà a Bologna nelle giornate 31 gennaio, 28 febbraio, 20 marzo, 10 aprile, 15 maggio, 5 giugno 2016. L'iniziativa formativa si propone di fornire al medico le evidenze scientifiche e le competenze per l'efficace gestione con la Floriterapia dei disturbi emotivi, psicosomatici e somatopsichici nella pratica clinica della Medicina di base e specialistica. Il corso, finalizzato all'immediata applicazione, si svolgerà attraverso lezioni frontali, case-study, role-play e supervisioni cliniche. Gli interessati, per ricevere ulteriori informazioni, possono rivolgersi alla Segreteria organizzativa: Società Italiana di Floriterapia: tel. 333.3857130; e-mail: info.sif@libero.it.

... Le locandine

COMUNICAZIONE CLINICA E COMUNICAZIONE PUBBLICA IN AMBITO SANITARIO, UN CORSO DI ALTA FORMAZIONE

"Comunicazione clinica e comunicazione pubblica in ambito sanitario": questo il tema del corso universitario di alta formazione organizzato, per l'anno accademico 2015/2016, dall'Università degli Studi di Bologna, dall'Accademia delle scienze di medicina palliativa e dalla Fondazione Hospice.

La capacità di comunicare in ambito sanitario richiede l'equilibrio di due aspetti: quello tecnico, che deriva dall'insegnamento, e quello culturale, più empatico e individuale.

Il professionista sanitario e solitamente impreparato ad affrontare le comunicazioni difficili con i pazienti e le famiglie in fasi critiche del percorso di malattia. Manca, infatti, una cultura della comunicazione, troppo spesso relegata a mero passaggio di informazioni, ineccepibile nel suo contenuto tecnico, ma lacunosa nella sua componente più umana.

Allo stesso modo i referenti della comunicazione esterna delle strutture sanitarie e gli operatori dei media che si occupano di medicina si confrontano quotidianamente con l'influenza che i mass media esercitano sulla percezione del pubblico, in un'ottica di responsabilità etica verso i destinatari dell'informazione. Per questo la comunicazione pubblica deve esprimersi in maniera efficace, trasparente e inclusiva.

Il corso di alta formazione in Comunicazione clinica e comunicazione pubblica in ambito sanitario prevede un percorso comune propedeutico, con l'obiettivo di definire le competenze di base e gli aspetti più importanti della comunicazione in ambito sanitario, utili a tutte le figure professionali.

Nella restante parte del corso, si avvieranno due indirizzi paralleli in funzione della professione (da scegliere in fase di iscrizione): Indirizzo clinico, rivolto ai professionisti sanitari, che approfondirà con l'ausilio di workshop, lezioni seminariali, e simulazioni interattive di tecniche di comunicazione le dinamiche all'interno della équipe sanitaria e verso il paziente e i familiari, al fine di promuovere lo sviluppo di competenze comunicative personalizzate.

Indirizzo divulgativo, aperto a tutte le figure professionali, sanitarie e non, che offrirà strumenti idonei per una divulgazione efficace e consapevole delle notizie che riguardano la salute.

Scadenza bando: 26 gennaio 2016; selezione: 10 febbraio 2016 ; scadenza immatricolazioni: 21 marzo 2016. Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione: www.unibo.it.

POLIZZE ASSICURATIVE, FORMALIZZATA UNA CONVENZIONE

Nell'ottica di ottimizzazione e risparmio dei costi assicurativi per le polizze professionali, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto ha formalizzato una convenzione assicurativa con proposte di assoluto interesse. Tale convenzione è dedicata esclusivamente agli iscritti all'Ordine e prevede formule assicurative. Per conoscere le condizioni della convenzione è possibile richiedere informazioni agli uffici dell'Ordine oppure visitare il sito www.assicurazioniisperanza.it accendendo al link dedicato.

NUOVO SERVIZIO GENERALI ITALIA SPA PER I MEDICI

Generali Italia SpA comunica che è attivo, ed è a disposizione dei medici di Medicina generale ed emergenza sanitaria territoriale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, all'indirizzo www.serviziomalattiamedici.it, il servizio di download dei moduli per l'apertura dei sinistri per i primi trenta giorni di malattia/infortunio relativi alle specifiche polizze Generali Italia SpA.